



Regolamento per la gestione del gattile municipale e dei servizi correlati di tutela e controllo della popolazione felina che vive in libertà sul territorio comunale

Approvato con Delibera di Giunta n. 123 del 15/10/2015

Indice

Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza

Art.1- Oggetto

Art.2 – Obbiettivi e finalità

Art.3 – Animali oggetto del regolamento

Art.4 – Recupero animali

Art.5 – Competenze del Comune

Art.6 – Competenze dell'Asl

Art.7 – Altre competenze sanitarie

Art.8 – Compiti del gestore

Art.9 – Accesso dell'animale in struttura

Art.10 – Affidi e adozioni

Art.11- Modalità per richiedere adozione o affidamento

Art.12 – Prescrizioni per i visitatori

Art.13 – Proventi

Titolo II – Censimento e gestione delle colonie feline libere

Art .14 – Definizione di colonia felina

Art.15 – Censimento e sterilizzazione dei gatti liberi

Art.16 – Allattamento e svezzamento delle cucciolate

Art.17 – Disposizioni finali

Titolo I - Oggetto, finalità ed ambiti di competenza

ART.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale denominata "Oasi Felina" (di seguito individuata come "struttura"), sita a Castenaso, via di Vittorio, n. 5 deputata ad accogliere e custodire i gatti senza padrone che per malattie gravi o accertate abitudini domestiche, non sono inseribili nelle colonie feline;
- b) le modalità di accesso e di custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
- d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna ai proprietari e l'affido e adozione da parte delle persone interessate;
- e) le attività correlate, quali le modalità di cattura ai sensi del D.P.R. n.320/1954 e di soccorso e dei gatti feriti o incidentati di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento;
- f) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura, quali, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà.
- g) le modalità di censimento e tutela delle colonie feline che vivono in libertà sul territorio, e gli interventi correlati per la limitazione delle nascite ai sensi dell'art. 23 della L.R. 27/2000.

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché alla legge regionale Emilia Romagna n 27 del 2000, e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi.

3. Nella struttura denominata "Oasi Felina" sita in via di Vittorio, 5 è ammesso un numero massimo di 80 gatti. A tale numero è ammessa una riserva di 20 posti disponibili per situazioni di emergenza.

4. Nella struttura possono essere ammessi solamente gatti ritrovati sul territorio del Comune di Castenaso

ART.2 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 281 del 1991 e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, nonché dalla legge regionale n 27 del 2000, e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- c) assicurare ad ogni animale ospitato nella struttura comunale deputata ad accogliere i gatti le migliori condizioni di vita e di benessere, e l'assistenza veterinaria;
- d) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario,

impegnando il gestore della struttura, anche in collaborazione con l'Anagrafe Canina Comunale (laddove possibile), a identificare gli animali, a rintracciare i proprietari dei gatti smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;

e) favorire l'affidamento e adozione dei gatti non riferibili a un proprietario; incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;

f) tutelare le colonie feline che vivono in libertà sul territorio comunale.

2. Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.

ART.3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente regolamento:

a) i gatti con accertate abitudini domestiche, per i quali non è possibile l'inserimento in una colonia felina e per i quali non è possibile risalire ad un proprietario, che vengono condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1;

b) i gatti i cui proprietari hanno provveduto ad effettuare la rinuncia di proprietà presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Castenaso, secondo le modalità previste;

c) I gatti che vivono in stato di libertà, che, in caso di particolari esigenze di carattere sanitario certificate da medici veterinari dell'Azienda USL, vengano condotti e trattenuti presso la struttura di cui all'articolo 1 per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario, così come previsto dall'art. 29 della L.R. n. 27 del 7.04.2000.

ART.4 - RECUPERO ANIMALI

1. Il recupero dei gatti incidentati o feriti, o di quelli appartenenti alle colonie ma per i quali è necessaria la sterilizzazione, è attuato da operatori del gestore della struttura, in base alle segnalazioni dei cittadini.

2. Il recupero dei gatti incidentati e/o feriti deve essere garantito dal gestore della struttura 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, tempestivamente e comunque entro 1 ora e 30 minuti dalla ricezione della segnalazione.

3. Al di fuori dei casi elencati al comma 1, è fatto divieto di catturare i gatti che vivono in libertà sul territorio, in quanto, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 27/2000 sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal proprio habitat.

4. I proprietari dei gatti feriti e/o incidentati recuperati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere la tariffa per le operazioni di cattura e di primo soccorso, definito dall'Amministrazione. Qualora non si riesca a risalire ad un proprietario, le spese per il soccorso e la cura dei gatti feriti restano a carico del gestore della struttura.

ART.5 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Comune provvede:

a) alla predisposizione e gestione del servizio di cattura e trasporto degli animali feriti e/o da sterilizzare alla struttura di ricovero di cui all'art 1.a. tramite affidamento ad Associazioni zoofile animaliste non aventi fine di lucro secondo i criteri normativi e le procedure previste per l'affidamento in gestione di servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

b) alla gestione della struttura di cui all'art.1.a mediante l'affidamento ad Associazioni zoofile animaliste non aventi fine di lucro secondo i criteri normativi e le procedure previste per l'affidamento in gestione di servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

2. Resta di competenza del Comune:

a) la definizione dell'ammontare delle tariffe per i servizi resi dalla struttura, di cui al precedente art.1, nonché di eventuali criteri di esenzione o riduzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;

b) la predisposizione della modulistica per presentare la rinuncia ai sensi dell'art. 12 della L.R.27/2000;

c) la vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali.

ART.6 - COMPETENZE DELL'ASL

1. Sono di competenza dei servizi dell'ASL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente :

a) il controllo dell'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario della struttura di ricovero dei gatti;

b) il controllo dello stato di salute dei gatti che entrano nella struttura, nonché di quelli in essa già custoditi;

c) l'attuazione di opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmissibili dagli animali ospiti;

d) la sterilizzazione dei gatti ospitati nella struttura, sulla base dei programmi di cui all'art. 23 della L.R. n.27/2000, anche in collaborazione con il veterinario di cui all'art 7;

e) la collaborazione con il Comune nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

f) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

ART.7 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE

1. Il Comune stabilisce a quale soggetto affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'AUSL.

2. All'interno della struttura sono assicurate, ai sensi dell'art.20 della L.R. n.27/2000, le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:

a) presenza programmata di un veterinario, secondo le esigenze di servizio e comunque con reperibilità 24 h su 24;

b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza; sterilizzazioni, vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art.22 della L.R. n.27/2000;

c) valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare;

d) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta

su indicazione o in collaborazione con l'ASL.

ART.8 - COMPITI DEL GESTORE

1. Il soggetto individuato come gestore e scelto tra le Associazioni zoofile animaliste senza fini di lucro di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 27/2000, garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso e delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale di Igiene. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con il Comune, con la Città Metropolitana, con l'ASL e con gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l'espletamento delle rispettive competenze previste dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000.

2. All'affidatario della gestione, sulla base degli strumenti contrattuali definiti per l'affidamento, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) la cattura dei gatti da sterilizzare, ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 29 comma 5 della L.R. 27/2000, la degenza pre e post operatoria e il reinserimento degli stessi nella colonia di provenienza;

b) il recupero, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne, dei gatti incidentati o feriti, 24h su 24, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;

c) il trasporto immediato alla struttura degli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, su indicazione del veterinario, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria;

d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;

e) la gestione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione diretta, o la collaborazione e supervisione, in caso di affidamento ad altri operatori, della pulizia giornaliera, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla legge e dal vigente regolamento di Igiene;

f) la corretta conduzione e cura del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso;

g) la custodia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi;

h) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia;

i) l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria;

j) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei gatti ospiti e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

l) l'assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;

- m) il trattamento delle spoglie degli animali deceduti o soppressi, il loro incenerimento, con le modalità previste dal Regolamento comunale di Igiene;
- n) l'aggiornamento costante delle schede individuali di ciascun gatto ospite sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non che li riguardano;
- o) la tenuta e l'aggiornamento quotidiano della puntuale e tempestiva registrazione cronologica di entrata e uscita degli animali e della documentazione connessa;
- p) l'organizzazione a proprie spese dell'attività di assistenza veterinaria, compresa l'attuazione degli interventi chirurgici necessari. Permettere ai veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL l'accesso all'ambulatorio della struttura per effettuare le sterilizzazioni previste ai sensi dell'art. 23 della L.R. 27/2000;
- q) la fornitura all'Anagrafe Canina del Comune dei dati inerenti la gestione anagrafica (ogni gatto presente in struttura deve essere microchippato e iscritto all'Anagrafe Canina) e la collaborazione con la stessa per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche dei proprietari, e di tutti i dati e informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina;
- r) la sollecita ricerca ed individuazione dei proprietari degli gatti smarriti e ricoverati in struttura, l'avviso di ritrovamento dei loro animali e la riconsegna;
- s) la richiesta e riscossione al momento della riconsegna dell'animale al proprietario o al momento della rinuncia alla proprietà dell'animale, delle tariffe dovute e del rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 1 lett.f), con rilascio di regolare ricevuta;
- t) la segnalazione all'Anagrafe Canina del mancato recupero, senza valido motivo, dell'animale da parte del proprietario già avvertito, e agli uffici competenti del Comune di eventuali ulteriori inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari;
- u) la cura della relazione con i visitatori e gli aspiranti affidatari, con offerta di adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali presi in considerazione, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, che tengano conto prioritariamente delle esigenze degli animali;
- v) l'adozione di ogni misura utile a facilitare l'accesso dei proprietari per il riconoscimento degli animali;
- w) il censimento delle colonie feline libere e la cattura dei soggetti da sterilizzare;
- x) l'allattamento e lo svezzamento delle cucciolate abbandonate.

ART.9 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. In particolare al momento dell'entrata dell'animale in struttura, l'operatore addetto provvede a:

- a) effettuare la verifica dell'eventuale microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale
- b) registrare i dati relativi all'animale e all'intervento di cattura, e inoltrare comunicazione di avvenuto ingresso all'Anagrafe Canina
- c) informare il veterinario addetto all'assistenza sanitaria presso il Gattile, qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizioni di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza
- d) inserire l'animale all'interno della struttura, con contestuale richiesta di

visita, accertamenti, eventuali terapie.

2. I veterinari dell'AUSL o il veterinario addetto all'assistenza sanitaria all'interno del Gattile, dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip fornito dal Comune nel caso l'animale sia sprovvisto di identificazione.

3. All'interno della struttura al fine del contenimento della popolazione felina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti.

ART.10 - AFFIDI E ADOZIONI

1. I gatti identificati, che non vengono ritirati dal proprietario entro 20 giorni, a far data dal ricevimento della notifica, sono considerati liberi a tutti gli effetti e possono essere dati in affidamento e successivamente in adozione, qualora abbiano accertate abitudini domestiche che ne impediscono l'inserimento in una colonia felina libera;

2. I gatti non identificati e con accertate abitudini domestiche, e i gatti entrati nella struttura a seguito di rinuncia di proprietà, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in affidamento temporaneo a chi ne faccia richiesta, per un periodo di sessanta giorni, trascorsi i quali, l'adozione può diventare definitiva.

3. L'affidamento è temporaneo, per 60 giorni, durante i quali il gatto rimane di proprietà del Comune; durante tale periodo potranno essere effettuati controlli da parte del Comune o del gestore sul benessere degli animali.

4. L'affidatario temporaneo si fa carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento.

5. L'affidatario si impegna a restituire l'animale al Gattile, nel caso il legittimo proprietario si presenti entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale nella struttura.

6. Trascorso senza rilievi il periodo di affidamento temporaneo, l'adozione diventa definitiva attraverso sottoscrizione del modulo di adozione da parte dell'affidatario.

ART.11 - MODALITA' PER RICHIEDERE ADOZIONE O AFFIDAMENTO

1. Il richiedente un'adozione o un affido compila apposito questionario, contenente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta dell'animale.

2. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del gatto a lui più idoneo, ed essere eventualmente invitato a prendere in considerazione animali di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

3. La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve :

a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, in particolare a provvedere all'iscrizione all'Anagrafe Canina del Comune di residenza nei termini di legge e trascorsi sessanta giorni dalla data di affidamento temporaneo;

b) conoscere le esigenze fondamentali della specie;

c) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;

d) non avere fatto in precedenza richiesta immotivata di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti, ex articolo 12 della L.R. n.27/2000.

4. Il richiedente è invitato a un colloquio con l'incaricato del percorso di adozione/affidamento, da tenersi nel più breve tempo possibile dalla richiesta.

5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido sulla base della valutazione del benessere dell'animale, viene motivato e comunicato in

forma scritta al richiedente.

ART.12 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori presenti in struttura.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.
3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

ART.13 - PROVENTI

1. I proventi delle offerte a favore della struttura e le tariffe per i servizi erogati dalla struttura, quali il servizio di recupero e primo soccorso dei gatti incidentati, la retta giornaliera per la degenza presso la struttura, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le rinunce di proprietà, sono introitati dal Gestore che li dovrà utilizzare unicamente per interventi vincolati alla riduzione delle spese giornaliere di gestione, per innovazioni e miglioramenti delle strutture e delle condizioni di vita degli animali ivi presenti.
2. Delle entrate e delle spese il Gestore è tenuto a dare rendiconto al Comune di Castenaso entro il 1° aprile di ogni anno.

Titolo II – Censimento e gestione delle colonie feline libere

ART .14 – DEFINIZIONE DI COLONIA FELINA E DI REFERENTE DI COLONIA FELINA

1. Si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000. Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Si definisce referente di colonia felina il cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.
3. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

ART.15 – CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE E STERILIZZAZIONE DEI GATTI LIBERI

1. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune.
2. Il Comune, per il tramite del Gestore di cui all'articolo 8 del presente regolamento, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante

sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda.

3. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

4. Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un "referente di colonia". Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

5. Il comune, per il tramite del Gestore di cui all'articolo 8 del presente regolamento, provvede a mappare sul territorio i "punti di alimentazione" e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.

6. I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio.

7. La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata dal Gestore di cui all'articolo 8 del presente Regolamento solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità.

ART.16 – ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO DELLE CUCCIOLATE

1. Il Gestore della struttura di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) del presente regolamento, si assume anche il compito di provvedere all'allattamento e allo svezzamento delle cucciolate abbandonate, prive di genitori che se lasciate libere andrebbero incontro a morte certa, nonché alla vaccinazione degli stessi.

2. Una volta svezzati, i gatti potranno essere oggetto di affido ed adozione ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

ART.17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2016.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

3. E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO A – TARIFFE

L'Oasi Felina di Castenaso di via di Vittorio, 5 applica per gli animali recuperati nel territorio ed ospitati nella struttura fino alla restituzione al proprietario e per le rinunce di proprietà le seguenti tariffe:

SERVIZIO	TARIFFA
Retta giornaliera relativa alla degenza dell'animale	€ 10,00
Servizio di recupero nei giorni feriali	€ 50,00
Servizio di recupero nei giorni festivi/prefestivi e nella fascia notturna	€ 100,00
Rimborso forfettario per eventuale trattamento e assistenza veterinaria	€ 70,00
Rimborso forfettario per la rinuncia di proprietà di un gatto e relativa cessione al gattile	€ 170,00

Il pagamento delle tariffe avviene presso la struttura, al momento del ritiro dell'animale di proprietà o al momento della consegna dell'animale nel caso di cessione dello stesso alla struttura. Al cittadino sarà rilasciata ricevuta del pagamento del servizio.

Eventuali modifiche delle tariffe sopraesposte dovranno avvenire con Deliberazione di Giunta Comunale.